

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPIA

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Borruso ed altri: Riammissione dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi (2688)	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4, 7
Aniasi Aldo, <i>Relatore</i> ,	3, 7, 8
Arnaboldi Patrizia	9
Bassanini Franco	4, 9
Buonocore Vincenzo	6
Mattarella Sergio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	8
Poli Bortone Adriana	6
Portatadino Costante	9
Sangiorgio Maria Luisa	7
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori Nocchi ed altri: Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2223)	9
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	9
Votazione segreta:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,45.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Borruso ed altri: Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi (2688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Borruso, Bianco, Aniasi, Sapienza, Cavicchioli e Sanfilippo: « Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi ».

Comunico che, in data 8 giugno 1988, la V Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

L'onorevole Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Borruso ed altri prevede una riapertura dei termini a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani le quali avrebbero dovuto godere dei sostegni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 67 del 1987. Tali imprese erano state ammesse con una previsione di procedure che, evidentemente, non teneva conto dei tempi, ai quali le imprese stesse non potevano essere soggette per ragioni di carattere pratico.

Il risultato dell'errore di previsione di natura tecnico-burocratica, ai fini dell'approntamento della relativa documenta-

zione, ha fatto sì che buona parte di queste imprese editrici non abbia potuto godere dei benefici stabiliti dalla legge n. 67.

Si rende perciò necessario prorogare al 31 maggio 1988 il termine precedentemente previsto per il 31 marzo 1988.

Infine, vi è un'ultima questione relativa alle imprese radiofoniche di informazione che non sono ricomprese nella proposta di legge Borruso. In questo senso gli onorevoli Bassanini, Veltroni ed altri hanno preannunciato la presentazione di emendamenti con i quali si propone di ricomprendere anche le imprese radiofoniche. Su tale proposta il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Aniasi, oltre agli emendamenti cui lei accennava, ne sono stati preannunciati altri relativi al termine entro il quale le imprese editrici dovrebbero presentare la domanda per essere ammesse a godere delle provvidenze di cui alla legge n. 67.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Signor presidente, se mi consente, esprimerei sin da ora il parere su tutti gli emendamenti preannunciati in quanto si tratta di modifiche rilevanti rispetto al complesso della proposta di legge in esame.

Sempre in ordine alla questione del termine, è stato preannunciato un emendamento dell'onorevole Arnaboldi che, nella sostanza, propone le stesse modifiche contenute nell'emendamento Bassanini ed altri. Anche su quest'ultimo il relatore preannuncia parere favorevole.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento presentato dall'onorevole Portatadino, si deve far notare che esso, oltre

ad introdurre le imprese radiofoniche tra quelle destinatarie dei contributi, prevede anche la proroga del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Su tale emendamento, il relatore preannuncia parere favorevole.

In conclusione, pur condividendo nella forma e nella sostanza tutti gli emendamenti relativi al termine, il relatore auspica l'adozione della formulazione proposta dall'onorevole Bassanini, con la quale si chiede di aggiungere al primo comma, le parole: « e per le imprese radiofoniche di informazione ».

Analogo all'emendamento Portatadino, vi è quello preannunciato dall'onorevole Bassanini con il quale si propone di sostituire il termine del 31 maggio con quello del 30 settembre 1988. Ritengo che la ragione che lo ha ispirato provenga dal fatto che la Commissione si trova ad esaminare il provvedimento nel mese di giugno. Se tale termine non fosse modificato, infatti, alcune imprese non si troverebbero in condizione di parità nell'utilizzazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 67. Anche su tale emendamento il relatore preannuncia parere favorevole.

Signor presidente, il provvedimento al nostro esame ritengo non comporti un aumento di spesa anche se, nel caso in cui s'intendano estendere le provvidenze alle imprese radiofoniche, sarà necessario acquisire il parere della Commissione bilancio. Tuttavia, l'originaria previsione della legge n. 67, che ha determinato le successive richieste di stanziamento, aveva tenuto conto di tutta la platea degli aventi diritto. Se dal punto di vista sostanziale non vi è aumento di spesa, dal punto di vista formale bisognerà verificare che le somme stanziare non siano state dirottate in altre direzioni.

Esprimo qualche riserva, invece, sulla possibilità di accogliere emendamenti volti a modificare il limite degli introiti pubblicitari, oltre il quale è prevista l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Pur essendo la materia oggettivamente coerente con lo spirito originario di quella legge, tuttavia ritengo opportuno esami-

narla nell'ambito di un più organico progetto di riforma del sistema dell'informazione. Pertanto, invito l'onorevole Bassanini a non presentare emendamenti in tal senso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO BASSANINI. Il provvedimento in esame trae origine da ragionevoli motivazioni in quanto la legge n. 67 richiedeva una serie di adempimenti (come la trasformazione statutaria) che hanno reso il termine previsto per la presentazione delle domande di accesso ai contribuenti eccessivamente ristretto rispetto alle stesse intenzioni del legislatore, intenzioni che certamente non avevano lo scopo di selezionare i beneficiari in relazione alla rapidità con la quale avessero presentato le domande, ma di selezionarli in base a requisiti oggettivi previsti, dall'articolo 9, per la cosiddetta editoria « debole », e dall'articolo 11 per le imprese radiofoniche d'informazione.

Da questo punto di vista, ritengo che il provvedimento sia ispirato da ragionevoli motivazioni anche se il nostro gruppo non lo ha sottoscritto. D'altra parte, pensiamo che sarebbe congruo estendere i suoi effetti all'intera platea dei beneficiari: non solo, quindi, alle imprese editoriali « deboli », ma anche alle imprese radiofoniche d'informazione. Pertanto, annuncio la presentazione di un emendamento in tal senso, che si va ad aggiungere a quello dell'onorevole Portatadino. Quest'ultimo reca una formulazione più complessa rispetto al nostro emendamento, che si limita ad inserire al comma 1 la menzione delle imprese radiofoniche d'informazione.

Ci sembrerebbe incongruo fissare il termine previsto dal provvedimento al nostro esame al 31 maggio 1988. Che significato avrebbe una riapertura dei termini per una data già scaduta? In sostanza, si determinerebbe una situazione discriminatoria a vantaggio di quelle imprese che — grazie alla « cortesia » di alcuni parlamentari — hanno saputo in anticipo che il termine ormai scaduto sa-

rebbe stato riaperto e che, pertanto, hanno già presentato domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge n. 67. Viceversa, coloro che non dispongono di canali privilegiati si trovano, una volta scaduto il termine di cui all'articolo 13 della legge n. 67, a non aver presentato domanda e a non avere, quindi, la possibilità di farlo perché il provvedimento al nostro esame stabilirebbe un termine già decorso. Ritengo che esigenze di correttezza e di rispetto dello stato di diritto impongano di riaprire i termini citati per una data successiva alla prevedibile entrata in vigore della legge. Queste sono le motivazioni che mi inducono a presentare alcuni emendamenti.

Come il relatore ricorderà, nel corso della discussione della legge n. 67, si ritenne d'individuare nel 25 per cento il limite agli introiti pubblicitari rispetto ai costi complessivi, comprensivi dell'ammortamento. Tale criterio fu ritenuto idoneo ad identificare la cosiddetta editoria « debole », meritevole cioè di ricevere il sostegno pubblico. Quel limite intendeva individuare alcuni quotidiani svantaggiati nella raccolta pubblicitaria in relazione alle loro caratteristiche: mi riferisco a quotidiani di partito e a piccole testate, come l'*Avvenire* e il *manifesto*, in nome di un attivo sostegno al pluralismo dell'informazione.

Successivamente ci si accorse che il quotidiano di un piccolo partito, *La voce repubblicana*, aveva una quota d'introiti pubblicitari superiore al 25 per cento; si pensò allora di risolvere il problema elevando quel limite al 40 per cento.

Giunsero ulteriori notizie, diverse dalle precedenti, in base alle quali nemmeno il limite del 40 per cento sarebbe stato sufficiente a ricomprendere *la voce repubblicana* tra i beneficiari delle disposizioni. Con una norma apposita contenuta nella legge n. 67 fu allora stabilito che questo limite degli introiti pubblicitari non valesse per i quotidiani di partito.

A questo punto — come il relatore ricorderà — in sede di Comitato ristretto venne rilevata l'opportunità di ripristinare il limite del 25 per cento; tuttavia,

nel corso del coordinamento del testo tale modifica (sulla quale si era registrato un larghissimo accordo) non fu recepita. Il risultato è che oggi, con il limite del 40 per cento, sono in grado di avvalersi dei contributi per la cosiddetta editoria « debole » anche una serie di testate molto importanti sul mercato; si tratta, infatti, di cinque testate capizona del mercato pubblicitario, le quali, grazie a questa loro posizione, sono strutturalmente avvantaggiate nella raccolta pubblicitaria. Pertanto, le cinque testate capizona — a partire da *Il Mattino* — rientrano a questo punto fra i beneficiari di una legge destinata (la formulazione rivela infatti l'intenzione del legislatore) a sostenere testate svantaggiate per ragioni obiettive.

È questo il motivo per il quale, già nel corso dell'esame della legge finanziaria, avevamo presentato (con le firme del capogruppo radicale e del vicecapogruppo socialista) due emendamenti aventi notevoli riflessi finanziari; ed è questo, altresì, il motivo per cui la copertura finanziaria prevista per questa legge si è rivelata insufficiente, proprio perché hanno avuto accesso alle previdenze — ripeto — una serie di soggetti che, nelle intenzioni del legislatore, non avrebbero dovuto trovarsi tra i beneficiari.

Proprio da tali considerazioni discende la presentazione degli emendamenti preannunciati (peraltro non nuovi), che sono stati formulati diversamente rispetto all'ipotesi di un ritorno puro e semplice al limite del 25 per cento che escludeva le testate minori; essi, infatti, introducono il limite del 30 per cento e la decorrenza dal 1° gennaio 1989.

Pur confermando la mia disponibilità a ritirare gli emendamenti in questione — recependo così l'invito del relatore e del presidente — desidero esprimere una riserva: qualora la Commissione bilancio avanzasse rilievi in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, si dovrebbe lasciare aperta la possibilità di esaminare una proposta emendativa di questo tipo, in quanto la soluzione più corretta sarebbe quella di ritornare all'intenzione incontestabilmente manifestata

dal legislatore del 1987, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, di cui il relatore ed io siamo stati testimoni.

VINCENZO BUONOCORE. A nome del gruppo democristiano, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge in discussione, la quale oltretutto, come evidenzia la relazione, risponde ad un principio generale di effettiva utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio.

Per quanto concerne gli emendamenti relativi all'ampliamento della fruizione dei benefici alle imprese radiofoniche, ritengo che essi non siano tutti analoghi; mentre, infatti, la proposta Arnaboldi è specificativa di quella Bassanini, l'emendamento preannunciato dall'onorevole Portatadino è teso, invece, a prorogare i termini, limitatamente alle imprese radiofoniche, di sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, mentre nel primo caso si tratta di una mera estensione, nel secondo ci troviamo di fronte alla fissazione di un termine differenziato per le imprese radiofoniche. Poiché l'onorevole Portatadino in questo momento non è presente, non siamo in grado di conoscere l'interpretazione autentica della sua proposta.

Circa il termine del 31 maggio 1988, sarei favorevole ad una proroga, non solo per le ragioni già espresse dal collega Bassanini, ma anche per una questione di immagine, in quanto non mi sembra opportuno prevedere un termine già scaduto. Si potrebbe stabilire il termine del 30 giugno, se si ritenesse che entro tale data il provvedimento possa essere approvato.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole del mio gruppo alla proposta di legge e a quegli emendamenti che estendono alle imprese radiofoniche la possibilità di usufruire dell'eventuale termine differito.

ADRIANA POLI BORTONE. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, esprimo forti perplessità in ordine al provvedimento in discussione.

Innanzitutto, il titolo della proposta di legge è: « Riapertura dei termini per le imprese editrici di quotidiani per accedere a contributi », e, correttamente, nella relazione si fa riferimento solo all'articolo 8 della legge n. 67, il quale riguarda esclusivamente i quotidiani.

Evidentemente il collega Portatadino ha voluto estendere la proroga alle imprese radiofoniche e, di conseguenza (forse più correttamente di altri colleghi, anch'essi presentatori di emendamenti), ha fatto esplicito riferimento all'articolo 11, concernente, appunto, le imprese radiofoniche.

Tuttavia, se lo spirito dei presentatori del provvedimento è quello di concedere una proroga alle imprese editrici di quotidiani, tale spirito verrebbe in questo modo completamente stravolto mediante una scelta politica totalmente diversa da quella iniziale.

A ciò vorrei aggiungere una questione di principio. A nostro avviso, la proroga di termini fissati da una legge di recente approvazione (del 1987) renderebbe poco credibile l'attività parlamentare, in quanto dimostrerebbe la nostra incapacità di effettuare una programmazione di breve periodo.

Inoltre, non mi sembra siano eccessivamente complicate le procedure alle quali si fa riferimento nella sintetica relazione alla proposta di legge, in quanto analoghe procedure sono previste dall'articolo 8 della legge n. 67. Probabilmente l'unico riferimento che si può fare è quello dell'ottavo comma di tale articolo, nel quale viene stabilito esattamente che i contributi spettano « alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni ».

Quindi, il riferimento è di carattere temporale e relativo alla periodicità delle

pubblicazioni stesse; non crediamo che vi siano problemi di mutamenti di statuto od altro. Non esistono norme che ci autorizzano oggi ad affermare che di fronte a procedure farraginose si debbano stabilire proroghe dei termini.

Se invece con questo provvedimento si tenta di recuperare fasce di giornali di informazione sfuggiti al legislatore nel momento in cui approvava la legge n. 67, allora lo si dica chiaramente.

Per queste ragioni, ribadisco che la proposta di legge in discussione non è assolutamente accettabile da parte nostra.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Siamo d'accordo con la proposta di legge, soprattutto dopo aver ascoltato il relatore che si è espresso a favore dell'estensione dei contributi alle imprese radiofoniche di informazione; non vi è, infatti, soltanto un problema di sostegno alle imprese minori, ma anche di garanzia dell'informazione.

Per quanto riguarda la questione del termine, al fine di assicurare equità nella fruizione dei contributi, al primo comma, anziché stabilire una scadenza precisa, si potrebbero sostituire le parole: « al 31 maggio 1988 », con le parole: « a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge », in modo che si abbia la garanzia dell'utilizzazione concreta delle previste misure di sostegno. L'emendamento preannunciato dall'onorevole Portatadino, da una parte pone differenziazioni inopportune tra imprese editrici di quotidiani ed imprese radiofoniche, dall'altra stabilisce una proroga di sei mesi che ritengo eccessiva, potendo indicare, eventualmente, un termine più breve ed unico per tutte le imprese.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALDO ANIASI, Relatore. Prendendo atto delle perplessità emerse nel corso della discussione sulle linee generali e delle in-

dicazioni prospettate con gli emendamenti preannunciati, il relatore proporrà una nuova formulazione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è differito al 31 maggio 1988.

Gli onorevoli Bassanini, Veltroni e Soave hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: giornali quotidiani, aggiungere le parole: e per le imprese radiofoniche di informazione.

1. 1.

Gli onorevoli Bassanini, Veltroni, Sangiorgio e Soave hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 1988 con le parole: 30 settembre 1988.

1. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 a partire dal 1° gennaio 1989, sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 30 per cento dei costi complessivi compresi gli ammortamenti dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio. Per le testate che abbiano un introito pubblicitario annuo

inferiore a lire 20 miliardi, il limite pre-detto è del 40 per cento ».

1. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 a partire dal 1° gennaio 1989, sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 30 per cento dei costi complessivi compresi gli ammortamenti dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio. Per le testate che abbiano un introito pubblicitario annuo inferiore a lire 20 miliardi, il limite pre-detto è del 40 per cento ».

3. I contributi alle agenzie stampa a diffusione nazionale previsti dall'articolo 16 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono corrisposti, ai soggetti e con i criteri previsti dal medesimo articolo 16, anche per gli anni 1989 e 1990.

1. 4.

L'onorevole Arnaboldi ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Di tale termine differito usufruiscono pure le imprese radiofoniche di informazione definite dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

1. 5.

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, i termini previsti nel comma 2 dell'articolo 9 e dell'articolo 13 della

medesima legge sono prorogati di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 6.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e per le imprese radiofoniche di informazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della medesima legge è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

1. 7.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ho ritenuto opportuno giungere ad una nuova formulazione dell'articolo unico, anche per rispondere alle perplessità relative al termine del 31 maggio e agli altri dubbi di ordine interpretativo emersi nel corso della discussione generale. Invito, pertanto, i presentatori a ritirare gli emendamenti 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 4, 1. 5 e 1. 6.

SERGIO MATTARELLA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo elaborato dal relatore. L'esigenza di un differimento del termine che consenta una ragionevole possibilità (per tutti coloro che hanno titolo) di avvalersi delle previste misure di ausilio, è stata adeguatamente motivata durante il dibattito. La nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dall'onorevole Aniasi contempla anche le imprese radiofoniche di informazione, cui gli emendamenti presentati facevano riferimento.

Per quanto concerne gli emendamenti 1. 3 ed 1.4, il Governo si associa all'invito del relatore a ritirarli, prendendo altresì atto della disponibilità dell'onorevole Bassanini e degli altri presentatori;

infatti pur apprezzando le esigenze che motivano gli emendamenti medesimi, si ritiene che essi rientrino nel quadro di un più ampio ed organico provvedimento.

FRANCO BASSANINI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro gli emendamenti 1. 1 ed 1. 2.

PATRIZIA ARNABOLDI. Ritiro l'emendamento 1. 5.

COSTANTE PORTATADINO. Ritiro l'emendamento 1. 6.

PRESIDENTE. In considerazione degli elementi emersi dal dibattito, propongo di considerare gli emendamenti 1. 3 ed 1. 4 quali articoli aggiuntivi da accantonare in attesa dell'espressione del parere della V Commissione in ordine al nuovo testo dell'articolo unico.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rimane inteso che, se la Commissione bilancio esprimerà parere favorevole, tali emendamenti si intenderanno ritirati dai presentatori.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 1. 7.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione il nuovo testo dell'articolo unico della proposta di legge affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Nocchi ed altri: Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei senatori Nocchi ed altri: « Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 gennaio 1988.

Ricordo che nella seduta dell'8 giugno 1988 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, in data 14 giugno 1988, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Ai fini di una razionale utilizzazione delle loro strutture e del personale in servizio, ai convitti annessi agli istituti tecnici e professionali possono essere ammessi anche studenti provenienti da scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli cui i convitti stessi sono annessi, purché ciò non comporti modifiche alla consistenza organica del personale in servizio.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Nocchi ed altri: « Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale » *(Approvata*

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1988

della VII Commissione permanente del Senato) (2223):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Bernocco Garzanti, Bianchi Beretta, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati,

Cordati Rosaia, Del Bue, Di Prisco, Ferrari, Fincato, Gelli, Latteri, Masini, Mensorio, Pietrini, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Sepia, Soave, Tesini, Veltroni, Viti.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO